

Avv. Luca Bene
Via Tirso, 90 – 00198 – Roma
p.e.c.: lucabene@ordineavvocatiroma.org
e-mail: avv.lucabene@gmail.com
tel. 06.90289356 – fax 06.62204156

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO-ROMA**

RICORSO

della **dr.ssa Carmen Guido (c.f. GDUCMN84A69D086P)**, nata a Cosenza (CS), il 29 gennaio 1984, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bene (c.f. BNELCU82L27G751A, fax 06 62204156, p.e.c. lucabene@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via Tirso n.90, giusta procura speciale in calce,

contro

l'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA (c.f. 97345810580), in persona del Direttore Generale *pro tempore*,

e nei confronti

- della **dr.ssa Elena Dellambra (c.f. DLLLNE68D69G628A)**, residente in Ardea (RM), Via Verona n.41,
- del **dr. Dinuccio Dinucci (c.f. DNCDCC72L21G702K)**, residente in San Giuliano Terme (PI), Via Giuseppe Toniolo n.89,

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia, anche con misure cautelari monocratiche:

- dell'“*Elenco degli ammessi e diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del*

Farmaco” **(doc. n.1)**, indetto con Determinazione Direttoriale n. Det/DG1868/2019 **(doc. n.2)**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 5, del 17 gennaio 2020, conosciuto in data 23 settembre 2021, nella parte in cui non ha inserito tra gli ammessi alla prova *de qua* la dr.ssa Carmen Guido;

- dell’*“Elenco punteggi prove scritte”* relativo al concorso *de quo* **(doc. n.3)**, conosciuto dalla ricorrente in data 24 settembre 2021, nella parte in cui le ha attribuito il punteggio di 19/30 alla prima prova scritta della medesima ricorrente **(doc. n.4)**, insufficiente per accedere alla successiva prova orale, nonché per ottenere la correzione della seconda prova scritta **(doc. n.5**, codice prima prova 4696260177 – codice seconda prova 3957955725);

- della Determinazione Direttoriale n. Det/DG/1377/2020, del 24 dicembre 2020 **(doc. n.6)**, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

- del *“Diario delle prove scritte”* relativo al Concorso *de quo*, pubblicato in data 26 maggio 2021 **(doc. n.7)**, nella parte in cui ha disposto *“che la Commissione esaminatrice, in considerazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, ha stabilito di non permettere ai candidati l’uso di alcun testo”*, nonché del verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la suddetta Commissione ha stabilito tale regola;

- delle schede di valutazione stilate dalla Commissione esaminatrice con riferimento alla prima ed alla seconda prova scritta della ricorrente (codice prima prova 4696260177 – codice seconda prova 3957955725);

- di tutti i verbali stilati dalla suddetta Commissione esaminatrice nell’ambito della suddetta procedura concorsuale ed, in specie, dei verbali in cui sono state

determinate le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di correzione delle stesse;

- del “*Foglio istruzioni prove scritte digitali*”(**doc. n.8**), pubblicato in data 26 maggio 2021, con cui è stato previsto che “*Entro le 48 ore (giornate lavorative) dall’effettuazione della prova, si procederà alla cancellazione delle registrazioni*” dell’aula virtuale ove i candidati hanno svolto le prove scritte del suddetto concorso e del relativo verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la Commissione esaminatrice ha preso tale decisione;
- dei Criteri di correzione della prima e seconda prova scritta del citato concorso stilati dalla Commissione esaminatrice e pubblicati in data 17 giugno 2021 (**doc. n.9**) e del relativo verbale – di contenuto ed estremi ignoti – con cui la stessa Commissione esaminatrice ha determinato i criteri *de quibus*;
- di ogni altro atto – cognito e/o incognito – comunque presupposto e/o connesso e/o consequenziale a quelli impugnati in via principale.

PREMESSA

La dr.ssa Carmen Guido, odierna ricorrente (**doc. n.10**), ha conseguito la Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche nell’anno 2008, presso l’Università di Firenze, con il massimo dei voti ed un encomio da parte della Commissione.

Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo nell’anno 2009, nello stesso anno ha iniziato a prestare la propria attività di biologo presso il laboratorio di malattie metaboliche ereditarie dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, ove è rimasta per circa due anni, impegnata in attività di diagnosi e ricerca, ed ha iniziato a frequentare il Master di secondo livello in **Sperimentazione clinica dei farmaci** presso l’Università di Pisa, conseguendo il relativo titolo nell’anno 2010.

Affascinata dal mondo delle sperimentazioni cliniche, nell'anno 2011 ha iniziato ad occuparsi fattivamente di ricerca clinica presso il laboratorio di epidemiologia delle malattie cardiovascolari e onco-ematologiche dell'Istituto Mario Negri Sud, prima di trasferirsi a Roma per iniziare l'attività di ricerca come membro del Clinical Trial Center di onco-ematologia del Policlinico Gemelli.

Successivamente, nel dicembre 2012, la medesima ricorrente ha iniziato a lavorare per un'importante azienda farmaceutica come Clinical Site Manager tramite l'agenzia interinale Adecco e, in tale ruolo, ha gestito e coordinato la conduzione di studi clinici internazionali sponsorizzati in tre Paesi (Italia, Grecia e Israele), occupandosi della sottomissione della documentazione per l'autorizzazione delle sperimentazioni cliniche alle autorità competenti ed ai comitati etici. Durante tale attività, inoltre, è stata coinvolta in visite di monitoraggio presso i centri sperimentali; ha partecipato alla gestione di CAPA post audit ed ispezioni; ha coordinato la gestione di problematiche di diverso tipo relative ai trials clinici, al fine di garantire l'aderenza ai protocolli di studio, alle GCP ed alle POS aziendali.

Nel giugno 2015, poi, è approdata presso una delle più importanti Contract Research Organization (CRO - Organizzazione di Ricerca a Contratto), ove presta ancora la sua attività, ovvero presso un'organizzazione che fornisce supporto all'interno dell'industria farmaceutica e delle biotecnologie, offrendo ai clienti un ampio elenco di servizi relativi alla ricerca **in campo clinico/farmaceutico**.

Quivi si occupa di gestione e coordinamento di studi clinici internazionali, svolgendo le mansioni già elencate *supra*, nonché della ottimizzazione e revisione dei processi di conduzione degli studi clinici al fine di migliorarne

qualità e performance; supporta e coordina, inoltre, l'attività di data management al fine di garantire la qualità dei dati e l'attendibilità dei risultati.

Ha conseguito, ormai, una pluriennale esperienza nell'ambito delle ispezioni e dell'audit, avendo seguito diversi studi oggetto di ispezioni ed audit da parte delle competenti autorità nazionali ed internazionali.

Sempre nell'anno 2015, poi, ha conseguito la sua seconda laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, presso l'Università degli Studi di Firenze; nell'anno 2016 ha partecipato al corso di perfezionamento in Health Technology Assessment (HTA) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; a giugno 2017 ha conseguito il titolo di Master in Alimentazione e Nutrizione umana nel soggetto sano e patologico; sta ultimando, infine, il terzo anno della Scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia clinica presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

FATTO

Con Determinazione Direttoriale n. Det/DG1868/2019 (**doc. n.2**), pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 5, del 17 gennaio 2020, l'Agenzia Italiana del Farmaco (da ora, per brevità, anche AIFA) ha indetto un *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco”*, riservando il 50% dei posti messi a concorso *“al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi compresi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro”*.

Essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *Lex specialis*, la dr.ssa Guido ha presentato apposita domanda di partecipazione al concorso *de quo* **(doc. n.11)**.

In punto di fatto, è importante precisare che con la suddetta *Lex specialis* l'AIFA si è riservata la facoltà di effettuare una prova preselettiva “*In relazione al numero delle domande pervenute*”.

Lo stesso Bando di concorso, di poi, con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove scritte ha statuito: “***I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice***” (cfr., art. 7, comma 5).

Successivamente, con Determinazione Direttoriale n. Det/DG/1377/2020, del 24 dicembre 2020 **(doc. n.6)**, è stata nominata la Commissione esaminatrice e designato presidente della stessa un membro **esterno** all'Amministrazione resistente, ovvero la Prof.ssa Patrignani, Professore Ordinario presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara.

In data 18 maggio 2021, la ricorrente ha svolto la prova preselettiva prevista dal Bando, **conseguendo il punteggio di 60, ovvero il massimo punteggio possibile** (cod. prova 8017147216), ed il primo posto nella relativa graduatoria degli ammessi alle prove scritte **(doc. n.12)**.

Dopo numerosi rinvii disposti a causa della pandemia da Covid-19 in atto nel nostro paese, in data 26 maggio 2021, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “*Diario delle prove scritte*” **(doc. n.7)**, all'uopo comunicando ai candidati – **soltanto in tale occasione** – “***che la Commissione esaminatrice, in considerazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, ha stabilito di non permettere ai candidati l'uso di alcun***

testo”, ovvero una regola concorsuale in aperto contrasto con le disposizioni impartite dalla *Lex specialis*.

Non solo.

Sempre prima dello svolgimento delle suddette prove scritte, l’Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Foglio istruzioni prove scritte digitali” (**doc. n.8**), con cui ha previsto, tra l’altro, che “Entro le 48 ore (giornate lavorative) dall’effettuazione della prova, si procederà alla cancellazione delle registrazioni” dell’aula virtuale in cui i candidati hanno svolto la prima e seconda prova scritta previste dalla *Lex specialis*.

In data 17 giugno 2021, invece, l’Amministrazione resistente ha pubblicato sullo stesso sito internet i criteri di attribuzione dei punteggi alle prove scritte determinati dalla Commissione esaminatrice (**doc. n.9**), senza prendere nella benché minima considerazione la decisione (illegittima) precedentemente assunta di **non consentire** ai candidati l’utilizzo dei testi normativi come, al contrario, previsto dal Bando.

Ed invero, l’Avviso *de quo* riferisce: “La Commissione valuterà gli elaborati di ciascun candidato sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi

CRITERI 1 • PROVA SCRITTA

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
▪ <i>esposizione corretta, completa ed approfondita <u>con inquadramento sistematico</u> anche degli aspetti problematici del tema trattato;</i>	<i>Fino a 9</i>
▪ <i>contenuti dell’elaborato attinenti</i>	<i>Fino a 9</i>

<i>alla traccia e correlata capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia;</i>	
▪ <i>presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali;</i>	<i>Fino a 5</i>
▪ <i>appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato;</i>	<i>Fino a 7</i>
<i>Totale</i>	<i>30/30</i>

CRITERI 2 • PROVA SCRITTA

La Commissione valuterà gli elaborati di ciascun candidato sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
▪ <i>esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato;</i>	<i>Fino a 8</i>
▪ <i>contenuti dell'elaborato attinenti alla traccia e correlata capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia;</i>	<i>Fino a 7</i>
▪ <i>capacità di identificare i processi e le azioni necessarie, finalizzate alla gestione pratica degli argomenti richiesti nel titolo dell'elaborato;</i>	<i>Fino a 6</i>
▪ <i>presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali;</i>	<i>Fino a 3</i>
▪ <i>appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato;</i>	<i>Fino a 6</i>

<i>Totale</i>	30/30
---------------	-------

Senonchè, in data 21 e 22 giugno 2021 si sono svolte le prove scritte *de quibus* in modalità telematica, con attribuzione ai candidati di un tempo **di sole due ore** rispetto al massimo di otto ore concedibile in base alle previsioni del Bando (cfr. art. 7, comma 4).

La prima prova scritta sorteggiata è stata la seguente: “***La sperimentazione clinica dei medicinali: aspetti normativi e linee guida di riferimento***”.

La seconda, invece, la seguente: “*Il candidato discuta le criticità e requisiti gmp da rispettare per la produzione di un Medicinale biologico*”.

Al riguardo, risulta subito utile evidenziare che lo svolgimento in modalità telematica delle suddette prove si è rivelato eccessivamente problematico, a causa dei problemi tecnici presentati dalla piattaforma approntata dall’Amministrazione resistente, **la quale ha subito innumerevoli disconnessioni proprio durante il decorso del tempo (due ore) utile per lo svolgimento della prova, senza che la Commissione intervenisse per consentire a tutti i candidati di recuperare il tempo perduto per cause ai medesimi non imputabili.**

All’esito delle suddette prove scritte, di poi, è stato dapprima pubblicato l’elenco degli ammessi alla successiva prova orale unitamente al relativo diario di svolgimento (**doc. n.1**), nonchè l’elenco dei punteggi attribuiti alle suddette prove scritte dei candidati (**doc. n.3**).

Ebbene, la dr.ssa Guido, **che come evidenziato *supra* ha conseguito il massimo punteggio alla prova preselettiva**, non è stata ammessa alla prova orale del concorso in contestazione, giacchè la Commissione esaminatrice ha giudicato la sua prima prova scritta insufficiente, attribuendole il punteggio di

19/30, ovvero un punteggio inferiore a quello di 21/30 che le avrebbe consentito di ottenere la correzione della sua seconda prova scritta e, in caso di sufficienza di quest'ultima, la sua ammissione alla prova orale.

Tuttavia, dalla lettura della prima prova scritta della ricorrente **(doc. n.4)** emerge in maniera manifesta una *“esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato”*, nonostante il divieto arbitrariamente introdotto dalla Commissione esaminatrice di utilizzare testi normativi.

Ed anzi, dalla semplice lettura dell'elaborato redatto dalla ricorrente emerge come la Medesima si sia prodigata nel citare ben 11 differenti provvedimenti tra normativa sovranazionale, nazionale, circolari e convenzioni disciplinanti proprio *“La sperimentazione clinica dei medicinali”* oggetto della prima prova concorsuale.

Sempre la semplice lettura dell'elaborato *de quo* dimostra per tabulas l'attinenza dello stesso *“alla traccia”*, nonché la *“capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia”* stessa posseduta dalla ricorrente, l'assenza *“di errori sintattici o grammaticali”* e l'*“appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato”* nella redazione dell'elaborato.

Invero, anche la mera lettura del secondo elaborato della ricorrente **(doc. n.5)** evidenzia la sussistenza di una *“esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato”*, la presenza di *“contenuti [...] attinenti alla traccia e correlata capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia”* stessa, la *“capacità”* della ricorrente *“di identificare i processi e le azioni necessarie, finalizzate alla gestione pratica degli argomenti richiesti nel titolo dell'elaborato”*, l'*“assenza*

di errori sintattici o grammaticali” e l’“appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato”.

Proprio al fine di comprendere le motivazioni della sua non ammissione alla prova orale, la dr.ssa Guido ha subito presentato una istanza di accesso ai documenti amministrativi **(doc. n.13)** all’Amministrazione resistente, chiedendo, tra l’altro, di acquisire il filmato registrato dalla stessa Amministrazione durante lo svolgimento, da parte sua, delle prove scritte, al precipuo fine di dimostrare il danno subito a causa del malfunzionamento della piattaforma predisposta per l’espletamento delle prove, nonché l’illegittimità del *modus procedendi* della Commissione esaminatrice, la quale avrebbe dovuto consentire ai candidati di recuperare il tempo perduto rispetto alle 2 ore assegnate, a causa di circostanze a loro non imputabili.

Alla data odierna, però, l’Amministrazione resistente ha riservato sulla suddetta istanza una invincibile inerzia.

Orbene, considerato che l’esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale in contestazione appare del tutto illegittima, a causa della arbitraria modificazione delle regole statuite dal Bando per lo svolgimento delle prove scritte ad opera della Commissione esaminatrice, a causa della irregolare composizione della suddetta Commissione esaminatrice, a causa del malfunzionamento della piattaforma predisposta dall’Amministrazione per lo svolgimento delle stesse prove scritte, nonché a causa dell’erronea valutazione degli elaborati redatti dalla medesima ricorrente mediante l’utilizzo di criteri e punteggi illogici e contraddittori, alla dr.ssa Carmen Guido deve rivolgersi alla giustizia riparatrice di codesto Tribunale Amministrativo Regionale, in base ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, dell'affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 9, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 della Lex specialis. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere.

Com'è noto, l'articolo 9, comma 2, del D.P.R. n.487/1994, statuisce: *“Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 29 del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:*

a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le

funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

b) per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria;

c) [...]”.

Si tratta, a ben vedere, di una disposizione dal tenore inequivocabile, con la cui formulazione il legislatore ha inteso riservare in maniera più che tassativa il ruolo di presidente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici a soggetti interni all'Amministrazione, al precipuo fine di dotare tale organo straordinario di una figura apicale in possesso di specifiche competenze acquisite proprio nell'ambito del rapporto di servizio esistente e garantire, dunque, il perseguimento dei principi del buon andamento, della ragionevolezza, del giusto procedimento e, *a fortiori*, della trasparenza nel governo della procedura concorsuale, cui si deve sempre ispirare l'*agere* amministrativo nella specifica materia.

Epperò, come si è già evidenziato in narrativa, con la Determinazione Direttoriale n. Det/DG/1377/2020 (doc. n.6), del 24 dicembre 2020, **contravvenendo a quanto statuito dalla disposizione *de qua* ed a quanto previsto dall'articolo 5 del Bando di concorso che espressamente richiama proprio il suddetto articolo 9**, l'Amministrazione resistente ha stabilito che la

Commissione esaminatrice del concorso in contestazione dovesse essere composta come segue:

“Presidente: Prof.ssa Paola Patrignani (Prof.ssa Ordinaria Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara);

Componente: Isabella Marta (Dirigente Biologo di II fascia dell’Agenzia Italiana del Farmaco);

Componente: Dott. Carlo Pini (già Direttore Centro Nazionale per il Controllo e la valutazione dei farmaci ISS);

Segretario: Dott. Francesco Clementi (Funzionario giuridico di amministrazione”.

Risulta del tutto evidente come l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice – oltre ad aver comportato la violazione dei principi generali sopra richiamati – abbia influenzato l’ordinario e legittimo svolgimento della procedura concorsuale per cui è causa, la quale è stata caratterizzata, come si vedrà in maniera approfondita *infra*: [I] dall’arbitraria modifica delle regole previste dal Bando di concorso per lo svolgimento delle prove scritte da parte della suddetta Commissione esaminatrice, la quale ha inteso vietare l’utilizzo dei testi normativi che lo stesso Bando aveva, al contrario, autorizzato; [II] dall’illegittimo svolgimento con modalità telematiche della prima e della seconda prova scritta, per l’omessa concessione ai candidati del tempo ai medesimi sottratto durante la redazione degli elaborati per i problemi di connessione riscontrati dalla piattaforma all’uopo predisposta dall’Amministrazione resistente; [III] per l’omesso adeguamento dei criteri di valutazione delle prove scritte *de quibus* rispetto alla decisione di non autorizzare i candidati all’utilizzo dei testi normativi non commentati contrariamente a quanto stabilito, invece, dalla suddetta *Lex specialis*.

Le suesposte considerazioni offrono prova, inoltre, della sussistenza del vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento, giacché con il suo *modus operandi* l'Amministrazione resistente ha inteso perseguire un interesse differente rispetto a quello che avrebbe dovuto perseguire in ossequio alle disposizioni normative che le attribuiscono il potere di indire concorsi pubblici per selezionare i migliori e più preparati candidati da assumere nel proprio organico, ispirandosi ai principi generali richiamati *supra*.

Com'è noto, infatti, *“Lo sviamento consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero quando il potere è stato esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso e, in particolare, quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico”* (T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, 29 agosto 2017, n. 809).

E' pacifico, ad avviso di questa difesa, che in virtù dell'applicazione del principio dell'invalidità derivata, l'illegittima composizione della Commissione esaminatrice comporta l'illegittimità dell'esclusione dalla procedura concorsuale in contestazione della ricorrente se non, a ben vedere, di tutti gli atti dalla stessa assunti in seguito a tale nomina.

D'altronde, risultano invocabili nella presente fattispecie i principi affermati dalla Giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici, giusta i quali: *“Nelle gare pubbliche, relativamente alla Commissione, il Presidente deve essere interno alla stazione appaltante. L'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, che intende realizzare la duplice finalità di contenere la spesa pubblica e la trasparenza nel governo della procedura, introduce una regola che non ammette eccezioni”* (Cons. Stato Sez. V, 04/06/2019, n. 3750); *“Se il presidente della Commissione non possiede la prescritta qualifica di dirigente*

interno della Stazione appaltante, si verifica l'illegittimità della nomina della Commissione medesima e la caducazione, per invalidità derivata, del provvedimento di aggiudicazione a valle adottato” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 17/04/2020, n. 496).

2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1,2, 3 e segg., della Legge n.241/1990; degli articoli 1, 3 e 9, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7, della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere, sotto un diverso profilo. Invalidità derivata.

La non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso in contestazione appare del tutto illegittima, anche a causa della arbitraria modifica della disciplina concorsuale prevista dal Bando ad opera della Commissione esaminatrice.

L'articolo 7 della *Lex specialis* (**doc. n.2**), infatti, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle prove concorsuali statuisce, al comma 5, primo periodo, che **“I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice”**.

Il tenore letterale della disposizione *de qua* è chiaro: l'Amministrazione resistente ha inteso fissare la regola concorsuale della consultazione di testi di

legge non commentati durante lo svolgimento delle prove scritte, **limitando**, nel contempo, il potere della Commissione esaminatrice all'autorizzazione di quali tra i molteplici testi di Legge in vigore avrebbero potuto consultare i candidati ammessi, evidentemente in base agli argomenti delle tracce scelte per la prima e la seconda prova.

Tale interpretazione cristallina, del resto, risulta confermata, oltre che dal dato testuale, anche dal dato sistematico e cronologico.

Si tratta, infatti, di una previsione che l'Amministrazione resistente ha codificato all'interno della *Lex specialis* prima ancora di prevedere che a causa della pandemia in atto nel nostro paese le suddette prove scritte si sarebbero svolte con l'ausilio di strumenti telematici, intendendo pacificamente escludere in capo alla Commissione esaminatrice il potere di vietare la consultazione dei testi normativi non commentati!

Sennonchè, in data 26 maggio 2021, dopo numerosi rinvii disposti a causa della suddetta situazione emergenziale, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “*Diario delle prove scritte*” (**doc. n.7**), all'uopo comunicando ai candidati – **soltanto in tale occasione, ovvero soltanto 25 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle prove scritte** – “*che la Commissione esaminatrice, in considerazione delle modalità di svolgimento delle prove scritte, **ha stabilito di non permettere ai candidati l'uso di alcun testo***”.

E' del tutto evidente che si tratta di un potere che la suddetta Commissione esaminatrice ha esercitato in maniera del tutto arbitraria, non essendole mai stato conferito dall'Amministrazione resistente, la quale avrebbe dovuto eventualmente procedere alla modificazione della *Lex specialis* originaria, onde non incorrere nella violazione dei noti principi immanenti nella specifica

materia (immodificabilità della *Lex specialis*, trasparenza, proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento, legittimo affidamento e della parità di trattamento).

D'altronde, costituisce *ius receptum* nella Giurisprudenza amministrativa il principio giusta il quale “Il bando, costituendo la *lex specialis* del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Cons. Stato Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148).

Ebbene, la decisione della Commissione esaminatrice di modificare le regole stabilite dalla *Lex specialis* con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove scritte della procedura in contestazione ha irrimediabilmente leso le situazioni giuridiche soggettive della ricorrente, la quale ha programmato la sua preparazione per le prove scritte riponendo il suo **legittimo** affidamento nella

consultazione dei citati testi di Legge e concentrando le proprie forze fisiche ed intellettuali nello studio degli ulteriori molteplici aspetti afferenti gli argomenti su cui le stesse prove avrebbero potuto vertere.

Da qui, dunque, oltre alla violazione di tutti i principi richiamati *supra*, anche la conferma della sussistenza del vizio dell'eccesso di potere, sia sotto il profilo sintomatico della contraddittorietà manifesta, sia sotto il profilo dello sviamento, giacché l'Amministrazione resistente, per il tramite di un suo organo straordinario, ha inteso perseguire interessi pubblici differenti rispetto a quelli attribuiti dalle norme di Legge vigenti.

Basterebbero le suesposte considerazioni per confidare nell'accoglimento del ricorso e nella previa ammissione con riserva alla prova orale della ricorrente, ma vi è dell'altro di cui si deve passare a dire.

3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3 e segg. della Legge n.241/1990; degli articoli 1, 3 e 9, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7, della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Invalidità derivata.

Le suesposte considerazioni refluiscano nell'autonomo vizio di legittimità denunciato in rubrica.

Ed invero, ad avviso di questa difesa, l'Amministrazione resistente, e, per essa, la Commissione esaminatrice, avrebbero dovuto, quanto meno, prendere in considerazione la circostanza del divieto di consultazione dei testi normativi impartito (**illegittimamente**) ai candidati della procedura concorsuale in contestazione, al momento della definizione dei criteri di correzione delle prove scritte e dei punteggi alle stesse attribuibili.

Si consideri, al riguardo, che per espressa previsione della *Lex specialis* la prima prova scritta è consistita “*nello svolgimento di un elaborato su: legislazione che disciplina i medicinali ad uso umano, sperimentazione clinica dei medicinali, farmacovigilanza, medicinali biologici*”; la prova sorteggiata, infatti, è stata: “*La sperimentazione clinica dei medicinali: aspetti normativi e linee guida di riferimento*”.

E' del tutto evidente che affrontare una prova vertente sulle materie *de quibus* senza poter consultare specifici testi di Legge, così come originariamente previsto dal Bando, e conoscere tale circostanza **soltanto 25 giorni prima della data fissata per il relativo svolgimento**, ha costituito un imprevedibile ed illegittimo, giacchè ingiusto, aggravio di difficoltà per la ricorrente (e per tutti i candidati), **che avrebbe dovuto almeno indurre la Commissione esaminatrice a stabilire dei criteri di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi adeguati rispetto alle variate modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso**.

Ciononostante, però, la Commissione esaminatrice **non ha preso nella benché minima considerazione tale circostanza**, determinando i seguenti criteri e punteggi di valutazione:

“CRITERI 1 • PROVA SCRITTA

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
▪ <i>esposizione corretta, completa ed approfondita <u>con inquadramento sistematico</u> anche degli aspetti problematici del tema trattato;</i>	<i>Fino a 9</i>
▪ <i>contenuti dell’elaborato attinenti alla traccia e correlata capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia;</i>	<i>Fino a 9</i>
▪ <i>presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali;</i>	<i>Fino a 5</i>
▪ <i>appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato;</i>	<i>Fino a 7</i>
<i>Totale</i>	<i>30/30</i>

CRITERI 2 • PROVA SCRITTA

La Commissione valuterà gli elaborati di ciascun candidato sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Punteggio</i>
▪ <i>esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato;</i>	<i>Fino a 8</i>
▪ <i>contenuti dell’elaborato attinenti alla traccia e correlata capacità di sintesi delle problematiche poste dalla traccia;</i>	<i>Fino a 7</i>

▪ <i>capacità di identificare i processi e le azioni necessarie, finalizzate alla gestione pratica degli argomenti richiesti nel titolo dell'elaborato;</i>	<i>Fino a 6</i>
▪ <i>presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali;</i>	<i>Fino a 3</i>
▪ <i>appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato;</i>	<i>Fino a 6</i>
<i>Totale</i>	<i>30/30</i>

Ebbene, è del tutto evidente come il criterio ***“esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato”*** avrebbe dovuto prevedere l’attribuzione di un punteggio certamente superiore rispetto a quello previsto di ***“Fino a 9”***, in considerazione della difficoltà derivante dal divieto di utilizzare i testi normativi, risultando per converso illogico prevedere l’attribuzione di un punteggio ***“Fino a 5”*** in base al criterio ***“presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali”***, proprio a fronte della difficoltà della ricorrente (e dei candidati) di dover redigere in massimo 2 ore un elaborato vertente su ***“La sperimentazione clinica dei medicinali: aspetti normativi e linee guida di riferimento”*** offrendo una ***“esposizione corretta, completa ed approfondita con inquadramento sistematico anche degli aspetti problematici del tema trattato”***.

Pertanto, la ricorrente è riuscita in tale ardua impresa, redigendo – rispetto alla prima prova scritta **(doc. n.4)** – un elaborato di 2 pagine dattiloscritte, in cui sono stati citati in maniera accurata **ben 11 testi normativi** di fonte nazionale e sovranazionale (Regolamento Europeo n.536/2014, D.L. 24 giugno 2003 n.211, D.L. n.200 del 2007, D.M. 15 luglio 1997, D.M. 17 dicembre 2004, circolare 2

settembre 2012, D.M. 15 novembre 2011, D.M. 12 maggio 2006, D.M. 8 febbraio 2013, D.M. 14 luglio 2009, D.M. 21 dicembre 2007), ovvero proprio le fonti che delineano gli aspetti fondamentali della disciplina delle sperimentazioni cliniche, dando prova di possedere proprio quelle capacità di inquadramento sistematico del tema trattato, di sintetizzazione ed allo stesso tempo di correttezza e completezza degli argomenti e delle problematiche affrontate, nonché di padronanza del linguaggio tecnico utilizzato, invero dichiaratamente tutte desiderate dalla Commissione esaminatrice.

Ella, più precisamente, non si è soltanto limitata a citare la normativa *de qua*, ma ne ha tracciato le caratteristiche principali che evidenziano gli aspetti più salienti della sperimentazione clinica, all'uopo utilizzando un linguaggio tecnico ed appropriato.

E', dunque, certo che l'odierna ricorrente avrebbe meritato almeno l'attribuzione del punteggio di 21/30, ovvero del punteggio minimo necessario per ottenere la correzione della seconda prova scritta ed accedere, in caso di sufficienza di quest'ultima, alla prova orale.

Orbene, è del tutto evidente come l'operato della Commissione esaminatrice presenti quegli elementi idonei ad evidenziare proprio la sussistenza di uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile che, in quanto tali, possono essere sindacate dal Giudice amministrativo.

Al riguardo, peraltro, è utile evidenziare anche taluni aspetti che sono in grado di offrire prova del fatto che la ricorrente avrebbe conseguito certamente ed almeno il punteggio minimo di 21/30 anche nella seconda prova scritta, che le avrebbe consentito di accedere all'orale.

Ebbene, la traccia della seconda prova sorteggiata è stata la seguente: “*il candidato discuta le criticità e requisiti gmp da rispettare per la produzione di un medicinale biologico*”.

Anche in questo caso, in ben due pagine dattiloscritte di elaborato (**doc. n.5**), la dr.ssa Guido ha elencato ed approfondito i principali requisiti e criticità relativi alla produzione di un medicinale biologico, citando in maniera conferente l'allegato 2 del volume 4 delle GMP della Commissione Europea.

La medesima dr.ssa Guido, proprio al fine di evidenziare la sua capacità di identificare i processi e le azioni necessarie finalizzate alla gestione pratica degli argomenti richiesti dalla traccia *de qua*, ha addirittura citato degli esempi pratici relativi ai prodotti biologici, menzionando a tal fine anche i plasmaderivati, di cui all'allegato 14 del volume 4 delle GMP della Commissione Europea, utilizzando sempre una terminologia tecnica corretta ed appropriata, nonostante l'illegittimo divieto di utilizzazione dei testi normativi.

Ma vi è di più.

La Commissione esaminatrice, infatti, è incorsa anche in manifeste contraddittorietà nello stabilire i criteri ed i punteggi *de quibus*: non si comprende per quale ordine di ragioni, ad esempio, abbia previsto per la prima e seconda prova scritta il criterio della “*presenza/assenza di errori sintattici o grammaticali*” stabilendo, **però**, l'attribuzione “**Fino a 5**” punti per la prima prova e “**Fino a 3**” punti per la seconda prova, come se la capacità di scrivere correttamente dei candidati fosse meno importante nella redazione di un elaborato a carattere **teorico**-pratico.

Illogica, oltre che contraddittoria, appare, inoltre, la decisione della Commissione esaminatrice di prevedere, con riferimento ad entrambe le prove, il criterio della “*appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato*”,

ma di stabilire l'attribuzione in base al criterio *de quo* del punteggio di “***Fino a 7***” per la prima prova scritta, **ma il minor punteggio di “*Fino a 6*” per la seconda prova scritta, ovvero proprio per la prova che per espressa previsione del Bando ha avuto “carattere teorico –pratico” (sic!).**

Ed ancora, da illogicità e contraddittorietà manifeste appare affetta anche la scelta di prevedere il criterio della “*appropriatezza e precisione del linguaggio tecnico utilizzato*” rispetto ad entrambe le prove scritte, ma di prevedere l'attribuzione di un punteggio di “***Fino a 6***” per la seconda prova avente, come detto, “***carattere teorico –pratico***”, ma del punteggio di “***Fino a 7***” per la prima prova a carattere prettamente **teorico!**

Rebus sic stantibus, è del tutto evidente sia la macroscopica illogicità in cui è incorsa la Commissione esaminatrice nell'attribuzione del punteggio di 19/30 alla prima prova scritta della ricorrente, sia la macroscopica illogicità e contraddittorietà dei criteri stabiliti dalla stessa Commissione esaminatrice e dei punteggi massimi che essa ha deciso di attribuire in base ad ogni singolo criterio, con conseguente erroneità ed illegittimità dell'esclusione della medesima ricorrente dalla procedura concorsuale, nonché di tutte le valutazioni rese rispetto ai candidati ammessi alla prova orale.

Sussiste, inoltre, anche in questo caso, il vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento.

4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13 C.E.D.U. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5, 6, 9, 13 e 14, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di

proporzionalità, ragionevolezza, del giusto procedimento, del legittimo affidamento e della parità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1,2, 3 e segg. della Legge n.241/1990; degli articoli 1, 3 e 9, del D.P.R. n.487/1994; dell'articolo 35, del D. Lgs. n.165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 7, della *Lex specialis*. Eccesso di potere per ingiustizia, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà manifeste, difetto e/o assenza di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, insufficienza e/o apparenza della motivazione, nonché per sviamento di potere, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Invalidità derivata.

Come si è già evidenziato in punto di fatto, l'Amministrazione resistente (e per essa la Commissione esaminatrice) è incorsa nell'ulteriore vizio di legittimità denunciato in rubrica nel disporre la non ammissione alla prova orale della ricorrente, non avendo consentito alla medesima (ed a tutti i candidati) di recuperare il tempo perso durante lo svolgimento delle prove scritte con modalità telematica, a causa dei problemi di connessione e di funzionamento imputabili esclusivamente alla piattaforma a tal uopo predisposta.

L'illegittimità del *modus procedendi* dell'Amministrazione resistente è facilmente rinvenibile proprio nelle istruzioni impartite ai candidati per le prove scritte digitali (**doc. n.8**), in cui si legge *sic et simpliciter*: “La configurazione non corretta della postazione di lavoro e/o la perdita di connessione durante lo svolgimento di ciascuna prova, in assenza di eventi eccezionali non imputabili al candidato e/o debitamente documentabili, **COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE**”.

Orbene, la prova della responsabilità imputabile in via esclusiva ai sistemi informatici utilizzati dall'Amministrazione resistente è rinvenibile nell'omessa

esclusione della ricorrente dal concorso per cause “tecniche” alla medesima imputabili.

Al riguardo, peraltro, deve essere denunciata l’illegittimità della decisione dell’Amministrazione resistente di distruggere le registrazioni effettuate presso le aule virtuali in cui ogni candidato ha svolto le proprie prove scritte decorse soltanto 48 ore (giorni lavorativi) dalla registrazione.

Si tratta, infatti, di una decisione che ha **irrimediabilmente violato il diritto di difesa Costituzionalmente garantito della ricorrente**, la quale – pur avendo già avanzato specifica richiesta di acquisizione dei filmati relativi alle sue prove scritte – **verosimilmente non potrà mai entrare in possesso degli stessi filmati** a causa di tale scelta arbitraria operata dall’Amministrazione resistente disinteressandosi, peraltro, in maniera radicale dell’interesse pubblico sotteso alla loro conservazione, facilmente individuabile nella necessità di poter verificare – **fino all’esito della procedura concorsuale ed alla acquisizione di definitività dei relativi provvedimenti** – la regolarità del suo svolgimento.

Ad avviso di questa difesa, la definitiva distruzione dei filmati *de quibus* decisa dall’amministrazione resistente viola anche l’articolo 13 della CEDU, giacchè la dr.ssa Guido non ha la possibilità concreta di esercitare il suo diritto ad un ricorso effettivo, anche in considerazione del fatto che codesto Ecc.mo Collegio sarà impossibilitato a verificare la fondatezza delle denunce sollevate dalla medesima ricorrente anche attraverso l’attivazione dei mezzi istruttori all’uopo previsti dal Codice del Processo Amministrativo.

Ma vi è di più.

La decisione dell’Amministrazione resistente di distruggere le registrazioni relative allo svolgimento delle prove scritte nel breve termine di 48 ore decorrenti dalla fine delle suddette prove, anziché di conservarle almeno **fino**

alla conclusione della procedura concorsuale in contestazione, risulta assunta in aperto contrasto con i principi e la disciplina dettati in materia di protezione dei dati personali dal GDPR n.679/2016.

Ed invero:

- l'articolo 5, paragrafo 1, lett. 2, del suddetto Regolamento dispone: *“I dati personali sono:*

[...];

*e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati**; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel **pubblico interesse**, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);*

- il paragrafo 6, comma 1, lett. 2), dispone: ***“Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:***

[...]

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;

- il paragrafo 9, comma 1 e 2 lett. f) e g), statuisce *claris verbis*: *“È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo*

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

[...]

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.

Da qui, ancora una volta, il vizio dell'eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento in cui è incorsa l'Amministrazione resistente, la quale, con il suesposto *modus procedendi*, ha tutt'altro che perseguito gli interessi pubblici sottesi al regolare, imparziale e trasparente svolgimento di un concorso pubblico.

P.Q.M.

previa disposizione di una eventuale verifica sugli elaborati scritti della ricorrente **(doc.ti nn. 4 e 5)**, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, se del caso disponendo anche la rinnovazione della procedura concorsuale per cui è causa.

Con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n.115/2002, si dichiara che per l'iscrizione a ruolo del presente ricorso è dovuto il versamento del contributo unificato della somma di Euro 325,00, giacchè vertente in materia di pubblico impiego.

Roma, 29 ottobre 2021

(Avv. Luca Bene)

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sembrano sussistere le condizioni per poter domandare la concessione di adeguata tutela cautelare:

- a) per quanto attiene al *fumus boni juris*, si richiamano i suesposti motivi di ricorso ed, in specie, la violazione **da parte della Commissione esaminatrice** della *Lex specialis* della procedura concorsuale mediante l'inammissibile introduzione del divieto di utilizzare testi normativi non commentati durante lo svolgimento delle prove scritte, originariamente consentito dall'articolo 7 del Bando (**doc. n.2**);
- b) per quanto attiene al *periculum in mora*, si evidenzia che l'esecuzione di provvedimenti impugnati lede evidentemente il diritto al lavoro della ricorrente, costituzionalmente garantito (art. 35 Cost.), anche sotto il profilo della Sua formazione ed elevazione professionale, atteso che l'Agenzia Italiana del Farmaco è un Ente di rilevante importanza nazionale ed internazionale nell'ambito della ricerca, dell'innovazione, dell'immissione in commercio e della promozione dei farmaci.

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati non consente, inoltre, alla medesima dott.ssa Guido di programmare nel migliore dei modi la Sua vita privata ed, in specie, quella familiare e di relazione, considerato che Ella non potrà fare affidamento su un posto di lavoro stabile e remunerativo come quello cui aspira sin dalla partecipazione alla procedura concorsuale

in contestazione, per il cui superamento ha investito anni di studio ed ingenti risorse economiche (**doc. n.10**).

Al contrario, nessun pregiudizio subirebbe l'Amministrazione resistente, né dall'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del concorso per cui è causa, né in caso di Sua successiva immissione in servizio, giacché demanderebbe le specifiche mansioni ad un soggetto altamente qualificato.

P.Q.M.

si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale – previa ammissione della ricorrente con riserva alla prova orale del 18 novembre 2021 – di voler sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e/o di voler concedere altra misura cautelare idonea a tutelare gli interessi legittimi della medesima ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2021

(Avv. Luca Bene)

ON.LE PRESIDENTE DEL T.A.R. DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE PRESIDENZIALE

(ex art. 56, comma 1, Cod. proc. amm.)

Il Sottoscritto Avv. Luca Bene, che rappresenta e difende la dr.ssa Carmen Guido,

premessato che

- con Determinazione Direttoriale n. Det/DG1868/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 5, del 17 gennaio 2020, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha indetto un *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel*

profilo di dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco", riservando il 50% dei posti messi a concorso "*al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi compresi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro*" **(doc. n.2)**;

- la dr.ssa Guido, odierna ricorrente, ha presentato apposita domanda di partecipazione al concorso *de quo* essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *Lex specialis* (tra cui Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche conseguita presso l'Università di Firenze, con il massimo dei voti ed un encomio da parte della Commissione; abilitazione all'esercizio della professione di biologo; oltre al possesso di una seconda laurea, un master di II livello e numerose pubblicazioni, **doc. n.10**);

- Ella, più precisamente, ha sostenuto le prove preselettive previste dal suddetto Bando in data 18 maggio 2021 **consequendo il punteggio di 60, ovvero il massimo punteggio possibile** (cod. prova 8017147216), ed il primo posto **nella relativa graduatoria degli ammessi alle prove scritte** **(doc. n.12)**;

- con specifico riferimento alle modalità di svolgimento delle suddette prove scritte, la stessa *Lex specialis*, all'articolo 7, comma 5, statuisce *claris verbis*: "***I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione esaminatrice***";

considerato che

- dopo numerosi rinvii disposti a causa della pandemia da Covid-19 in atto nel nostro paese, in data 26 maggio 2021, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il "*Diario delle prove scritte*" **(doc. n.7)**, all'uopo comunicando ai candidati – **soltanto in tale occasione, ovvero**

soltanto **25 giorni prima del relativo espletamento** – “che la Commissione esaminatrice, in considerazione delle modalità [telematiche] di svolgimento delle prove scritte, ha stabilito di non permettere ai candidati l'uso di alcun testo”, ovvero una regola concorsuale in aperto contrasto con le disposizioni impartite dal sopra riportato articolo 7, comma 5, della *Lex specialis*;

- in data 21 e 22 giugno 2021, la ricorrente ha partecipato alle prove scritte redigendo – nel tempo massimo di 2 ore concesso dalla Commissione esaminatrice, ridottosi a circa 1 ora e 30 minuti **a causa dei problemi della piattaforma telematica approntata dall'Amministrazione resistente per l'espletamento delle prove da remoto** – due elaborati di ben due pagine dattiloscritte, dalla cui mera lettura emerge la sua indubbia preparazione nelle materie oggetto del concorso (**doc.ti nn.4 e 5**);

- più precisamente, dalla lettura del primo elaborato scritto avente ad oggetto lo svolgimento della traccia “*La sperimentazione clinica dei medicinali: aspetti normativi e linee guida di riferimento*”, emerge *per tabulas* come la medesima ricorrente abbia citato **ben 11 testi normativi** di fonte nazionale e sovranazionale (Regolamento Europeo n.536/2014, D.L. 24 giugno 2003 n.211, D.L. n.200 del 2007, D.M. 15 luglio 1997, D.M. 17 dicembre 2004, circolare 2 settembre 2012, D.M. 15 novembre 2011, D.M. 12 maggio 2006, D.M. 8 febbraio 2013, D.M. 14 luglio 2009, D.M. 21 dicembre 2007), **ovvero proprio le norme che delineano gli aspetti fondamentali della disciplina delle sperimentazioni cliniche** – le quali, in assenza dell'arbitraria modificazione della *Lex specialis* da parte della Commissione esaminatrice sarebbero state verosimilmente consultabili nel corso dell'esame –, **dando prova di possedere proprio quelle capacità di inquadramento sistematico del tema trattato, di sintetizzazione ed allo stesso tempo di correttezza e completezza degli**

argomenti e delle problematiche affrontate, nonché di padronanza del linguaggio tecnico utilizzato, invero dichiaratamente tutte desiderate dalla Commissione esaminatrice (doc. n.9);

- nonostante ciò, la Commissione esaminatrice ha giudicato la prima prova della ricorrente con il punteggio di 19/30 (doc. n.3), ovvero con un punteggio inferiore a quello di 21/30 fissato come soglia minima per poter ottenere la correzione della seconda prova scritta e, in caso di sufficienza di quest'ultima, l'accesso alla prova orale;

considerato altresì che

- il giudizio *de quo*, espresso dalla Commissione esaminatrice, è frutto di un *modus procedendi* caratterizzato, **oltre che dall'inammissibile modifica delle regole di espletamento delle prove scritte cristallizzate nella *Lex specialis***, dalla illegittima composizione della stessa Commissione, nonché dalla predeterminazione di criteri di valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi manifestamente illogici e contraddittori, così come evidenziato nei motivi rubricati ai **nn. 1 e 3** del suesteso ricorso;

- con avviso pubblicato in data 23 settembre 2021 (doc. n.3), **l'Amministrazione resistente ha convocato i candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte, per sostenere la prova orale nei giorni 11, 12, 18 e 19 novembre pp.vv.;**

- esiste una situazione di eccezionale urgenza, in quanto l'eventuale estromissione della ricorrente dalla suddetta prova orale precluderebbe alla medesima ogni possibilità di conseguire il bene della vita anelato, **anche nel caso di accoglimento nel merito del presente ricorso;**

- l'eventuale ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione resistente, giacchè si

ritroverebbe con una sola unità in più da esaminare il giorno 18 novembre p.v., data in cui sosterranno l'esame i candidati con cognomi aventi iniziali da GA ad OR,

chiede

alla S.V. Ill.ma l'adozione di specifiche misure cautelari idonee a tutelare l'interesse pretensivo della ricorrente a partecipare – con riserva – alla prova orale del suddetto concorso **in programma per il prossimo 18 novembre 2021**, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con osservanza.

Roma, 29 ottobre 2021

(Avv. Luca Bene)

Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Luca Bene, nella qualità come in atti, dichiara che le copie analogiche del presente ricorso utilizzate per la notificazione sono conformi all'originale informatico formato in pdf nativo.

Roma, 29 ottobre 2021

(Avv. Luca Bene)